

Regione Lombardia

DECRETO N° 2203

Del 05/03/08


Identificativo Atto n. 178

DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto **PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO -
REVOCA DEI DDG 8064/2007, 8393/2007 E 9348/2007.-**

L'atto si compone di 5 pagine
di cui 3 pagine di allegati,
parte integrante.





IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA

VISTI:

- il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, che approva il Regolamento di Polizia Veterinaria;
- il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la Direttiva 92/119/CE relativa alle misure di lotta contro la Malattia Vescicolare del Suini;
- l'O.M. 26 luglio 2001 "Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della Malattia Vescicolare dei Suini (MVS)";
- il combinato disposto dell'art. 16 e dell'allegato 1 del D.lgs. 9 luglio 2003, n. 225 che prevede una sanzione amministrativa in caso di violazione delle misure sanitarie disposte in caso di presenza o di sospetto di Malattia Vescicolare dei Suini (MVS);
- l'O.M. 23 febbraio 2006 "Nuove norme sanitarie per lo spostamento dei suidi";
- l'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 "Misure di biosicurezza per il trasporto degli animali";

PRESO ATTO della completa attuazione del Piano Straordinario di controllo della MVS, approvato dal Ministro della Salute, previo parere favorevole del CERVES, con nota prot. 14944 del 30 novembre 2007, nonché l'esito favorevole degli accertamenti eseguiti in provincia di Brescia nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2008;

VALUTATA l'attuale situazione epidemiologica regionale nei confronti della MVS;

RITENUTO di dover disporre, al fine di prevenire l'introduzione e l'eventuale diffusione della MVS, nuove misure sanitarie adeguate all'attuale situazione epidemiologica;


RITENUTO di dover revocare i DDG Sanità n° 8064/2007, 8393/2007 e 9348/2007 relativi alle "Misure straordinarie per prevenire la diffusione della Malattia Vescicolare del Suino";

RITENUTO di approvare nuove misure sanitarie di prevenzione, di cui agli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;

RITENUTO di dare la massima diffusione al presente atto mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G.Sanità;

VISTA la L.R. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;





Regione Lombardia

DECRETA

1. di revocare i D.D.G. Sanità n° 8064/2007, 8393/2007 e 9348/2007;
2. di approvare gli allegati 1 e 2, recanti le disposizioni relative alle misure da attuare in regione Lombardia per prevenire la diffusione della Malattia Vescicolare del Suino e che costituiscono parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che, in caso di violazione alle misure sanitarie disposte dal presente decreto, si applica l'art. 16 del D.lgs. 9 luglio 2003, n. 225;
4. di stabilire che il presente decreto entrerà in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sarà pubblicato sul sito Web della D.G. Sanità.

Il Dirigente
dell'Unità Organizzativa Veterinaria
(Mario Astuti)



ALLEGATO 1 - MISURE PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO IN REGIONE LOMBARDIA

Capo I – Norme generali

1. Lo spostamento di suini dagli allevamenti ubicati in Lombardia è consentito esclusivamente da aziende accreditate per la MVS.
2. Tutti i suini che si spostano da un allevamento situato in Lombardia devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il carico. Sul Mod 4 il Servizio veterinario deve indicare l'esito favorevole della visita e l'ultima data di controllo sierologico dell'azienda.
3. Tutte le partite di suini da trasportare debbono essere avviate direttamente al luogo di destinazione, senza tappe intermedie presso altre strutture (divieto carichi multipli).
4. I suini introdotti nelle "stalle di sosta" possono essere destinati esclusivamente e direttamente ad un impianto di macellazione.
5. Gli scarti (animali sottopeso o con patologie o relativi esiti che ne determinano l'invio alla macellazione) e gli animali da riforma (animali da riproduzione a fine carriera) possono essere movimentati dall'allevamento con destinazione esclusiva e diretta al macello; tali suini devono essere identificati anche mediante marca auricolare riportante il "codice aziendale" dell'ultimo allevamento in cui sono transitati.
6. Tutti i macelli di suini devono garantire l'accurata pulizia e disinfezione dei locali adibiti alla sosta degli animali prima della macellazione; a tal fine con cadenza almeno settimanale devono provvedere allo svuotamento di tali locali mediante macellazione di tutti gli animali ivi presenti.
7. Gli allevamenti di suini e le stalle di sosta presenti in Lombardia:
 - a) devono disporre delle seguenti dotazioni minime, senza le quali non è possibile procedere alla commercializzazione degli animali:
 - o idonei dispositivi per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi al momento dell'ingresso in allevamento, fermo restando quanto previsto all'art. 6 comma 1 della L.R.30/2006 per gli automezzi adibiti al trasporto animali;
 - o idonei disinfettanti di comprovata efficacia;
 - o barriere (es: cancelli, sbarre) che consentano di regolamentare l'accesso a mezzi e persone
 - o camici e calzari monouso.
 - b) devono garantire la registrazione degli ingressi in allevamento di persone anche addetti alla manutenzione) e mezzi di trasporto;



Il rispetto di quanto previsto ai precedenti punti a) e b) è verificato dai Veterinari delle ASL in occasione della consueta attività di vigilanza o del rilascio della certificazione sanitaria necessaria per la movimentazione dei suini.

8. Il carico in azienda dei suini morti, degli aborti e degli invogli fetali deve avvenire all'esterno del perimetro aziendale. È in ogni caso vietato l'ingresso inn azienda di automezzi destinati al trasporto di sottoprodotti di origine animale.

Capo II – Lavaggio-disinfezione veicoli adibiti al trasporto di animali

1. Dopo ogni scarico e comunque prima dell'ingresso in allevamento, gli automezzi adibiti al trasporto degli animali devono essere lavati e disinfettati, con dichiarazione al seguito (All.2), da conservare agli atti per un anno; una copia di tale dichiarazione deve restare agli atti, per almeno un anno, anche presso l'allevamento;
2. Presso gli impianti di macellazione di suini, la dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione degli automezzi deve essere sottoscritta dal Veterinario Ufficiale. Qualora il macello non disponga di idoneo impianto, gli automezzi possono essere destinati, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, ad un impianto posto nelle immediate vicinanze; in questo caso gli automezzi devono essere sigillati dal Servizio Veterinario del macello e la dichiarazione di avvenuto lavaggio deve essere sottoscritta da un Veterinario Ufficiale;



**CERTIFICATO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE PER GLI AUTOMEZZI
PER IL TRASPORTO DI SUINI**

1. DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE/CONDUCENTE DEL MEZZO DI TRASPORTO

Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo (tipo/targa)

dichiara che il più recente scarico di suini è avvenuto a:

Provincia, luogo	Data	Ora
Nominativo azienda		
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente		

• A seguito dello scarico, il veicolo è stato sottoposto a pulizia e disinfezione. La pulizia e la disinfezione hanno interessato tutti i comparti dell'automezzo, la rampa di carico, ruote dell'automezzo e cabina del conducente.

• La pulizia e la disinfezione si sono svolte:

Provincia, luogo	Data	Ora
Nomin. impianto disinfest.	timbro	
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente		

Il disinfettante utilizzato è stato:

Data	Luogo	Firma dell'operatore/conducente
Nome dell'operatore/conducente in stampatello:		

